



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

REPERTORIO N. 5.05

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANI ELETTIVI

Approvato con deliberazioni consiliari:

n. 5 dell'11 febbraio 1993

n. 30 del 15 aprile 1993

ESECUTIVO IL 17 GIUGNO 1993

Modificato con deliberazione consiliare:

n. 79 del 29 settembre 1994

n. 17 del 9 settembre 2002

n. 32 del 31 maggio 2004

n. 79 del 20 dicembre 2007

n. 41 del 6 novembre 2012



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

INDICE

PARTE PRIMA IL CONSIGLIO COMUNALE TITOLO PRIMO

LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART.	1 -	SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE	5
ART.	2 -	TERMINI PER LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE	6
ART.	3 -	CONTENUTO DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE	7
ART.	4 -	LUOGO DELL'ADUNANZA	8
ART.	5 -	ORDINE DEL GIORNO	9
ART.	6 -	PROSEGUIMENTO DI SEDUTA	10

TITOLO SECONDO

ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

ART.	7 -	LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI ED IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI	11
ART.	8 -	NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA	12
ART.	8bis	ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE	12
ART.	9 -	NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI	13
ART.	10 -	PRESIDENZA DEL CONSIGLIO	14

TITOLO TERZO

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART.	11 -	APERTURA DI SEDUTA – SOSPENSIONE	15
ART.	12 -	POTERI DEL PRESIDENTE	16
ART.	13 -	MODALITA' DELLE DISCUSSIONI	17
ART.	14 -	MODALITA' DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE	18
ART.	15 -	INTERVENTI DEI CONSIGLIERI – LIMITI ALLA DISCUSSIONE	19
ART.	16 -	QUESTIONI PREGIUDIZIALI E SOSPENSIVA	20
ART.	17 -	EMENDAMENTI	21
ART.	18 -	RICHIESTA DI INTERVENTO PER FATTO PERSONALE	22
ART.	19 -	DELLA MOZIONE D'ORDINE	23
ART.	20 -	DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO	24

TITOLO QUARTO

COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI

ART.	21 -	COMUNICAZIONI E COMMEMORAZIONI	25
ART.	22 -	DELLE INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE E MOZIONI	26
ART.	23 -	DELLE INTERROGAZIONI	27
ART.	24 -	DELLE INTERPELLANZE	28
ART.	25 -	DELLE MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO	29
ART.	26 -	AMMISSIBILITA'DELLE INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE E MOZIONI	30
ART.	27 -	MOZIONE DI FIDUCIA COSTRUTTIVA	31
ART.	28 -	PRESENTAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO	32
ART.	29 -	DELL'ASSESSORE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO	33



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

TITOLO QUINTO LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 30 -	DEROGHE ALLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE	34
ART. 31 -	PRESENZE NELLE SEDUTE SEGRETE	35

TITOLO SESTO OPERAZIONI DI VOTAZIONI

ART. 32 -	SITEMI DI VOTAZIONE	36
ART. 33 -	PRIORITA NELLE VOTAZIONI	37
ART. 34 -	ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI	38
ART. 35 -	VOTAZIONE PALESE	39
ART. 36 -	VOTAZIONE SEGRETA	40
ART. 37 -	IL VOTO LIMITATO	41
ART. 38 -	SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE	42

TITOLO SETTIMO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE

ART. 39 -	CALCOLO DELLA MAGGIORANZA	43
-----------	---------------------------	----

TITOLO OTTAVO VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 40 -	I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI - CONTENUTO	44
ART. 41 -	APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI	45
ART. 42 -	FIRMA DEI VERBALI E LORO VALORE PROBATORIO	46
ART. 43 -	LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO	47
ART. 44 -	VERBALE DELLA SEDUTA SEGRETA	48

TITOLO NONO ATTIVITA' DI CONTROLLO TECNICO - POLITICO DEL CONSIGLIO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA - MODALITA' ATTUATIVE

ART. 45 -	IL CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA DA PARTE DEL CONSIGLIO	49
ART. 46 -	TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO DELL'ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA	50

TITOLO DECIMO COMMISSIONE CONSILIARI

ART. 47 -	COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI	51
ART. 48 -	NOMINA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	52
ART. 49 -	INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI	53
ART. 50 -	CONVOCAZIONE - PRESIDENZA - FUNZIONALITA'	54
ART. 51 -	PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI	55
ART. 52 -	AUDIZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	56
ART. 53 -	VERBALI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI	57
ART. 54 -	COMMISSIONI TEMPORANEE	58
ART. 55 -	LE COMMISSIONI SPECIALI	59



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

TITOLO UNDICESIMO I GRUPPI CONSILIARI

ART. 56 -	COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	60
ART. 57 -	ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI	61
ART. 58 -	LOCALI – ATTREZZATURE PER GRUPPI CONSILIARI	62
ART. 59 -	LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO	63

PARTE SECONDA FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE TITOLO PRIMO

PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 60 -	GIUNTA COMUNALE: ELEZIONE – COMPOSIZIONE – ELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA' – DURATA IN CARICA – CESSAZIONE - SURROGAZIONE	64
ART. 61 -	CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE	65
ART. 62 -	ORDINE DEL GIORNO	66
ART. 63 -	LUOGO DELLA RIUNIONE	67
ART. 64 -	PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNALE	68
ART. 65 -	NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI	69

TITOLO SECONDO

SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 66 -	CARATTERE NON PUBBLICO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA	70
ART. 67 -	ORDINE DELLE DISCUSSIONI E VOTAZIONI	71
ART. 68 -	MODALITA' DELLE VOTAZIONI – IL VOTO PALESE	72
ART. 69 -	MODALITA' DELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO	73
ART. 70 -	PARITA' DI VOTI E VOTAZIONI INEFFICACI	74

TITOLO TERZO

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI – FUNZIONI DEL SEGRETARIO

ART. 71 -	ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE	75
ART. 72 -	I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA	76
ART. 73 -	NATURA DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI GIUNTA	77
ART. 74 -	CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE	78

PARTE TERZA

IL SINDACO

TITOLO PRIMO

IL SINDACO

ART. 75 -	DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO	79
ART. 76 -	CONFERIMENTO DI DELEGHE ALLA FIRMA	80
ART. 77 -	CESSAZIONE ANTICIPATA DELLA CARICA	81
ART. 78 -	DIMISSIONI DEL SINDACO	82

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 79 -	DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI	83
-----------	-----------------------------------	----



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

PARTE PRIMA IL CONSIGLIO COMUNALE

TITOLO PRIMO LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 1 SPEDIZIONE DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. La convocazione del Consiglio Comunale è disposta dal Sindaco o da chi lo sostituisce legalmente tramite il messo comunale ovvero Posta Elettronica Certificata.

ART. 2 TERMINI PER LA CONSEGNA DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve essere consegnato ai consiglieri:
 - a) almeno cinque giorni interi non festivi prima dell'adunanza, quando il consiglio sia convocato in via ordinaria e straordinaria;
 - b) almeno 24 ore prima dell'adunanza, quando il consiglio sia convocato in via d'urgenza;
 - c) almeno dieci giorni interi non festivi prima per le sedute riguardanti l'esame del bilancio di previsione ed il conto consuntivo.
2. Nei casi di convocazione d'urgenza, qualora lo richieda un terzo dei consiglieri presenti, la votazione delle deliberazioni previste per tale seduta può essere rinviata al giorno successivo.
3. La cittadinanza deve essere avvertita della convocazione del consiglio comunale mediante:
 - a) appositi manifesti;
 - b) la esposizione della bandiera del Comune per tutto il giorno fissato per la seduta;
 - c) l'affissione di copia dell'ordine del giorno all'albo pretorio;

ART. 3 CONTENUTO DEGLI AVVISI DI CONVOCAZIONE

1. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) l'indicazione del giorno, ora e luogo della convocazione o delle convocazioni nel caso siano programmate più sedute;
 - b) la specificazione se trattasi di riunione ordinaria, straordinaria o di urgenza;
 - c) l'elenco degli oggetti da trattare (ordine del giorno);
 - d) la firma del sindaco o, in sua assenza o impedimento, di chi ne fa le veci;
 - e) la data dell'avviso;
 - f) l'eventuale indicazione degli affari che debbono trattarsi in seduta segreta;
 - g) l'organo cui devesi la convocazione del consiglio;
 - h) la relata di notifica del messo comunale, fatto salvo il caso in cui la convocazione sia avvenuta tramite Posta Elettronica Certificata



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. Il consigliere che non risieda nel Comune e non abbia qui un proprio rappresentante legittimo, può eleggere in questo Comune il proprio domicilio e notificarlo all'Amministrazione Comunale, a meno che egli non richieda per iscritto che gli avvisi di convocazione gli siano notificati nel Comune di residenza a mezzo posta, con lettera raccomandata R.R. o altri mezzi telematici.

ART. 4

LUOGO DELL'ADUNANZA

1. Il consiglio comunale si riunisce di norma nella sala consiliare del comune.
2. In via eccezionale e per giustificati motivi, la giunta può disporre la riunione in altra sede.
3. In questo ultimo caso, deve venire data notizia alla cittadinanza mediante pubblico avviso nei modi previsti dal precedente art.2.

ART. 5

ORDINE DEL GIORNO

1. L'ordine del giorno del consiglio comunale è stabilito dal sindaco, sentita la Giunta e la conferenza dei capigruppo, salvo il caso di convocazione richiesta da 1/5 dei consiglieri in carica.
2. Il consiglio comunale non può deliberare su questioni che non siano state incluse nell'ordine del giorno.
3. L'introduzione di nuovi oggetti è consentita solamente quando alla seduta siano presenti tutti i consiglieri in carica e vi sia unanimità di voti per l'inclusione dell'oggetto all'ordine del giorno.
4. Gli oggetti inclusi all'ordine del giorno possono essere rinviati o ritirati, su proposta del sindaco o di qualsiasi consigliere, previa votazione, a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Il sindaco, su conforme parere della conferenza dei capigruppo, può integrare l'elenco degli oggetti all'ordine del giorno, purchè tali integrazioni siano notificate ai consiglieri e pubblicate all'albo nei termini stabiliti dall'art. 2.
6. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni vengono inserite all'ordine del giorno sotto un titolo apposito e trattate secondo la precedenza di presentazione.

ART. 6

PROSEGUIMENTO DI SEDUTA

1. La seduta del consiglio comunale può essere interrotta, per motivi diversi, per decisione del sindaco o per votazione della maggioranza dei consiglieri presenti.
In questo caso, essa viene rinviata a giorno o giorni successivi.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. Nella ipotesi di cui al comma precedente, deve essere inviato a tutti i consiglieri l'avviso di cui all'art. 2.

TITOLO SECONDO ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALLE SEDUTE

ART. 7

LE PROPOSTE DEI CONSIGLIERI ED IL DEPOSITO DEI DOCUMENTI

1. Le proposte avanzate dai singoli consiglieri devono rientrare nella competenza limitata del consiglio comunale di cui all'art. 32 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e all'art. 17 dello statuto comunale.
2. Esse sono presentate per iscritto al sindaco e corredate di idonea documentazione.
3. Il sindaco, sentita la giunta e la conferenza dei capigruppo, le inserisce nell'ordine di trattazione nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione.
4. Gli atti relativi ad ogni argomento iscritto all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria del comune contestualmente all'atto di notifica della convocazione del consiglio. In difetto di deposito degli atti, l'oggetto può venire rinviato a successiva seduta su richiesta di un Consigliere.

ART. 8

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLA SEDUTA

1. Per la validità delle riunioni del consiglio comunale è necessaria la presenza minima pari alla metà dei consiglieri assegnati, escludendo dal computo il sindaco, salvo che sia richiesta una maggioranza speciale.
2. Non concorrono a formare il numero legale dei votanti:
 - a) i consiglieri interessati all'argomento, che debbono obbligatoriamente allontanarsi dall'aula;
 - b) coloro che escono dalla sala prima della votazione;
 - c) l'assessore non consigliere.
3. I Consiglieri che entrano o escono dall'aula dopo l'appello ne danno avviso al Segretario Comunale, che avverte il Presidente della sopravvenuta carenza del numero legale. In tal caso il Presidente può far richiamare in aula i Consiglieri; se, ripetuto l'appello, riscontra ancora la mancanza di numero legale, dispone la sospensione temporanea dell'adunanza per 15 minuti. Se, ripetuto ancora l'appello, manca il numero legale, la riunione viene dichiarata deserta per gli argomenti ancora da discutere.

ART. 8/bis:

ADUNANZA DI SECONDA CONVOCAZIONE

1. Sono ammesse le sedute di seconda convocazione;



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. L'adunanza di seconda convocazione segue, in giorno diverso, un'adunanza di prima convocazione andata deserta, comportando la trattazione degli argomenti non ancora discussi.
3. Il Consiglio comunale, in seconda convocazione, non può deliberare se non interviene all'adunanza almeno 1/3 (n° 6) dei consiglieri assegnati al Comune, non computando a tal fine il Sindaco.

ART. 9

NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI

1. Ogni deliberazione è approvata se ottiene la maggioranza dei consiglieri presenti, con la precisazione che, fra essi, sono computati anche gli astenuti volontari.
Sono fatti salvi i casi in cui sia richiesta una maggioranza diversa.
2. Nei casi di urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili, con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri presenti.
3. Per le deliberazioni di nomina, che richiedono la scelta di uno o più nominativi, risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
A parità di voti sarà proclamato eletto il più anziano di età.
4. Nei casi in cui sia prevista la nomina di rappresentanti della minoranza si procederà con il sistema del voto limitato ad un nominativo assicurando in ogni caso la rappresentanza della minoranza.

ART. 10

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

1. Il consiglio comunale è presieduto dal sindaco. In caso di sua assenza o impedimento, la presidenza è affidata al vice sindaco e, in assenza anche di quest'ultimo, all'assessore anziano.
2. L'assessore non consigliere non può assumere la presidenza del consiglio comunale.
3. In mancanza di assessori, la presidenza spetta al consigliere anziano.
4. La prima adunanza dopo le elezioni ed in ogni caso quelle di rinnovo del sindaco e della giunta, sono presiedute dal consigliere anziano.
5. Nella seduta in cui viene esaminato il conto consuntivo, la presidenza spetta al consigliere anziano, non assessore interessato, purchè compatibile.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

TITOLO TERZO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE

ART. 11 APERTURA DI SEDUTA – SOSPENSIONE

1. L'adunanza del consiglio si apre con l'appello nominale dei consiglieri fatto per accertare l'esistenza del numero legale
2. Se il numero legale non è raggiunto entro mezz'ora successiva all'orario fissato nell'avviso la seduta è dichiarata deserta e ne viene steso verbale con l'indicazione dei nomi degli intervenuti.
3. Il consiglio sarà poi convocato con le modalità di cui al precedente art. 1.
4. Accertato il numero legale, il presidente dichiara aperta la seduta e sceglie, tra i consiglieri presenti, tre scrutatori con il compito di assisterlo nelle votazioni tanto palesi quanto segrete e nell'accertamento dei relativi risultati. La minoranza, ove presente, ha diritto di essere rappresentata.
5. La seduta prosegue con l'approvazione dei verbali della seduta o delle sedute precedenti che, essendo stati inviati in copia a tutti i capigruppo, possono venire dati per letti con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti. Qualora sul contenuto dei verbali non ci sia accordo, i consiglieri possono rendere le dichiarazioni di rettifica che vengono verbalizzate.
6. Successivamente viene iniziato l'esame degli oggetti iscritti all'ordine del giorno, seguendo la sequenza con cui gli affari sono indicati nell'elenco, salvo diverso ordine approvato a maggioranza dai consiglieri presenti.
7. Il sindaco può disporre, tutte le volte che ne ravvisi la opportunità, la sospensione temporanea della seduta.
8. Il consiglio può inoltre deliberare, a maggioranza, la sospensione temporanea della seduta, su richiesta di uno o più consiglieri.

ART. 12 POTERI DEL PRESIDENTE

1. Il presidente apre e chiude le adunanze del consiglio e ne dirige i lavori, concede la facoltà di parlare, precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota, indice le votazioni e ne proclama il risultato, mantiene l'ordine e regola l'attività del consiglio.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità, intervenendo a difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.
3. E' investito di potere discrezionale per garantire l'ordine dell'adunanza, l'osservanza delle leggi, la regolarità delle discussioni e l'adozione delle deliberazioni.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

4. Ha la facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendo redigere dal segretario processo verbale da trasmettere al prefetto ed all'organo di controllo.
5. Può, nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga espulso dalla sala chiunque sia causa di disordine.
6. Qualora sorga tumulto nell'aula e riescono vani i richiami del presidente, questi abbandona la seduta ed il consiglio comunale viene sciolto.
In quest'ultimo caso, il consiglio comunale è riconvocato nelle norme stabilite dall'art. 1.
7. Nessuna persona estranea al consiglio può introdursi, se non autorizzata dal presidente, nella parte della sala ove siedono i consiglieri.
8. Il pubblico assiste alle sedute pubbliche nella parte ad esso riservata.
9. Esso deve tenere un contegno corretto, stare in silenzio, ed astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione, con qualsiasi forma di espressione.
10. Per il servizio di polizia nell'aula, il presidente si avvale della Polizia Municipale di servizio ovvero delle Forze dell'Ordine.
11. Le sedute del consiglio possono essere aperte per audizioni di rappresentanti di enti, associazioni, organizzazioni portatori di interessi diffusi della comunità.
Le audizioni sono autorizzate dal presidente.

ART. 13 MODALITA' DELLE DISCUSSIONI

1. Il presidente pone in discussione i diversi argomenti secondo la progressione con la quale sono elencati nell'ordine del giorno secondo la seguente procedura:
 - relazione del sindaco o dell'assessore o del relatore speciale
 - interventi dei consiglieri
 - risposte del sindaco e dei relatori
 - dichiarazioni di voto
 - votazione.
2. Se nessuno prende la parola ovvero quando la discussione è stata dichiarata chiusa, il presidente pone in votazione la proposta
3. L'esito dell'esperita votazione viene proclamato dal presidente a voce alta ed intelligibile.

ART. 14 MODALITA' DELLA DISCUSSIONE DELLE PROPOSTE

1. La discussione è diretta dal presidente, il quale concede la parola ai singoli consiglieri secondo l'ordine in cui viene richiesta.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. Ha la precedenza, in ogni caso, colui che chiede la parola per mozione d'ordine o per fatto personale.
3. Il presidente può negare la formulazione di interventi contenenti frasi sconvenienti o estranee rispetto agli affari discussione o alle attribuzioni del consiglio.
4. Può interrompere e richiamare all'ordine gli oratori che esorbitano dall'ambito degli affari oggetto di esame che non ottemperino alle sue esortazioni.
Può togliere loro la parola dopo due richiami inutilmente rivolti ai medesimi.
5. Non sono ammesse discussioni in forma di dialogo fra i consiglieri.

ART. 15

INTERVENTI DEI CONSIGLIERI – LIMITI ALLA DISCUSSIONE

1. Il consigliere ha diritto di esprimere completamente il suo pensiero sull'argomento in discussione, ma non può discostarsi da esso.
2. A nessuno è permesso di interrompere chi parla, tranne il presidente per un richiamo alla legge, al regolamento o all'argomento.
3. Nessun consigliere può parlare più di due volte nel corso della discussione sullo stesso oggetto, se non per dichiarazione di voto, mozione d'ordine o fatto personale.
4. I primi due interventi, le mozioni d'ordine e gli interventi per fatto personale hanno durata massima di cinque minuti; gli interventi per dichiarazione di voto hanno la durata massima di tre minuti. Il Presidente può concedere una breve deroga ai tempi suindicati per consentire di ultimare gli interventi.
5. Gli interventi del Sindaco e degli assessori, quando prendono la parola non come relatori ma in sede di discussione, hanno la medesima durata.
6. In sede di approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, la durata di cui ai precedenti commi 4 e 5 è raddoppiata.

ART. 16

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E SOSPENSIVA

1. Prima che abbia inizio l'esame di ogni singolo argomento, il consigliere può proporre questione pregiudiziale quando ritenga che sussistano motivi per non passare alla discussione di merito, o sospensiva, quando invece ne giudichi opportuno il rinvio.
2. Il presidente può ammettere la stessa procedura, anche nel corso del dibattito, quando si è giustificata dall'emergere di nuovi elementi di giudizio.
3. Nella discussione sulle questioni pregiudiziale e sospensiva possono prendere la parola, oltre che il proponente, non più di un consigliere per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

4. In caso di concorso di più proposte di questioni pregiudiziali o di più proposte di sospensione, dopo l'illustrazione del proponente di ciascuna di esse, si svolge un'unica discussione con la limitazione di cui al comma precedente.
5. La questione pregiudiziale e quella sospensiva hanno carattere incidentale e la discussione non può proseguire se prima il consiglio non si sia pronunciato su di esse.
Nel caso che la proposta di sospensione sia approvata, il consiglio è chiamato anche a pronunciarsi sulla sua durata.

ART. 17 EMENDAMENTI

1. Ciascun consigliere ha diritto, durante o al termine della discussione, di fare proposte per approvare o respingere o modificare il provvedimento in esame, ovvero di formulare controproposte.
2. Le proposte di cui sopra sono effettuate per iscritto, a mezzo di "emendamenti".
3. Gli emendamenti ritirati dal presentatore, possono essere fatti propri da altri consiglieri.
4. Nella ipotesi di emendamenti che modifichino in forma sostanziale la proposta della giunta, l'argomento viene rinviato a successiva seduta, ai fini di consentire l'istruttoria prevista dagli artt. 53 e 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
5. Sul carattere di modifica sostanziale si pronuncia il segretario del consiglio.
6. Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione e la discussione di emendamenti che siano formulati con frasi o termini sconvenienti o siano estranei all'oggetto di discussione o in contrasto con deliberazioni già adottate dal consiglio.
Se il proponente insiste, il presidente consulta il consiglio che decide, senza discussione, per alzata di mano, sulla ammissibilità.
7. Gli emendamenti sono posti in discussione e votazione prima della proposta cui si riferiscono.

ART. 18 RICHIESTA DI INTERVENTO PER FATTO PERSONALE

1. Quando un consigliere ritenga di essere stato offeso o che gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, può chiedere la parola per fatto personale, precisando la propria posizione in merito.
2. L'intervento per fatto personale è concesso dal presidente solo quando accolga le motivazioni presentate dal richiedente.
3. In caso di diniego e di mantenimento della richiesta da parte dell'interessato, decide il consiglio, per alzata di mano, senza procedere a discussioni.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

4. Non è comunque consentito a chi intervenga per fatto personale, di ritornare su una discussione già conclusa, né esprimere apprezzamenti o giudizi sui voti resi dal consiglio.
5. L'intervento per fatto personale ha una durata massima di cinque minuti.

ART. 19 DELLA MOZIONE D'ORDINE

1. La mozione d'ordine è il richiamo alla legge, allo statuto, al regolamento, ovvero un rilievo sul modo e sull'ordine con il quale si procede alla trattazione degli affari o alla votazione.
2. Può essere presentata da ogni consigliere.
3. Sulla mozione d'ordine, dopo il proponente, possono parlare solo un oratore per gruppo e per non più di cinque minuti ciascuno.
4. Il presidente chiamerà il consiglio a decidere su tale mozione d'ordine mediante votazione per alzata di mano.

ART. 20 DELLA DICHIARAZIONE DI VOTO

1. Quando sull'argomento nessun altro consigliere chiede di parlare, il presidente dichiara chiusa la discussione.
2. Una volta dichiarata chiusa la discussione, non può essere concessa la parola che per dichiarazione di voto.
3. Essa consiste nella esposizione, fatta dai rappresentanti dei gruppi consiliari o individualmente dai consiglieri che lo ritengano, sui motivi inerenti il proprio atteggiamento riguardo al voto sulla proposta.
4. Successivamente, il presidente pone in votazione il provvedimento proposto.
5. Una volta iniziate le operazioni di voto, nessuno può prendere la parola, se non per mozione d'ordine relativa alla votazione.

TITOLO QUARTO COMUNICAZIONI – INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE – MOZIONI

ART. 21 COMUNICAZIONI E COMMEMORAZIONI

1. Il presidente può dare comunicazioni su oggetti estranei all'ordine del giorno. Su tali comunicazioni non si apre la discussione, né si procede a votazione.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. I consiglieri hanno facoltà di prendere la parola per commemorazioni di eventi, di persone o di date di particolare rilievo e significato.
3. A tale scopo, prima dell'inizio dei lavori, viene sottoposta la richiesta di commemorazione al presidente il quale, dopo la lettura dei verbali, dà la parola.
4. Sulle commemorazioni è ammesso un solo intervento per gruppo consigliere della durata massima di cinque minuti ciascuno.

ART. 22 DELLE INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE E MOZIONI

1. I consiglieri possono presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che interessano la vita o aspetti socio – economici e culturali della collettività comunale, ovvero su argomenti di interesse generale.
2. Le interrogazioni, interpellanze, mozioni ed ordini del giorno presentati successivamente alla data di convocazione della conferenza dei capigruppo non potranno essere inseriti all'ordine del giorno della seduta immediatamente successiva, salvo che il Sindaco non ne ravvisi l'urgenza od opportunità.

ART. 23 DELLE INTERROGAZIONI

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta per sapere:
 - a) se un fatto sia vero;
 - b) se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta;
 - c) se sia stata presa o si intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati;
 - d) informazioni sulle attività dell'amministrazione comunale.
2. Il consigliere che intenda rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto, indicando se chiede risposta scritta o verbale.
In mancanza di indicazione, si intende che l'interrogante chiede risposta verbale in consiglio comunale. Su interrogazioni presentate durante una seduta di consiglio comunale il Presidente può rispondere seduta stante.
3. L'interrogazione a risposta verbale, è posta all'ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 22 comma 2.
4. Alle interrogazioni con risposta scritta, deve essere data evasione entro 30 giorni dalla presentazione.
5. L'interrogazione viene letta al consiglio dal presentatore che la può illustrare per un tempo non superiore ai cinque minuti.
6. La risposta del presidente o dell'assessore incaricato danno luogo a replica dell'interrogante per dichiarare esclusivamente se sia soddisfatto o meno.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

7. Ove l'interrogazione sia firmata da più consiglieri, il diritto di lettura, illustrazione e replica spetta soltanto al primo firmatario o, in caso di sua assenza o rinuncia, ad uno degli altri firmatari.
8. Se l'interrogante o gli interroganti non sono presenti in aula l'interrogazione viene rinviata a seduta successiva.
9. Le interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici strettamente connessi vengono svolte contemporaneamente.
10. Le interrogazioni non danno luogo in ogni caso, a discussione.
11. L'interrogazione, non avendo carattere di deliberazione, prescinde dai pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90 e non è soggetta a controllo preventivo di legittimità.

ART. 24 DELLE INTERPELLANZE

1. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o alla giunta circa i motivi o gli intendimenti dell'operato su un determinato oggetto.
2. Le interpellanze sono presentate per iscritto alla Segreteria del comune e inserite all'ordine del giorno del consiglio comunale immediatamente successivo alla presentazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 22 comma 2.
3. L'interpellante o uno dei firmatari hanno facoltà di leggere e di illustrare la interpellanza per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. La risposta del sindaco o dell'assessore competente può dar luogo a replica dell'interpellante della durata massima di cinque minuti.
5. Qualora l'interpellante non sia soddisfatto ed intenda promuovere una discussione sulle spiegazioni date dalla Giunta, può presentare una mozione.
6. Tale mozione sarà iscritta all'ordine del giorno della successiva seduta consiliare.
7. Ove l'interpellanza fosse firmata da più consiglieri, il diritto di lettura, illustrazione e replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.
8. Se gli interpellanti non si trovano presenti in aula, l'interpellanza viene rinviata a seduta successiva.
9. Le interpellanze relative a fatti od argomenti identici o strettamente connessi, vengono svolte contemporaneamente.
10. In ogni caso, la interpellanza, non può dar luogo a discussione.
11. La interpellanza, non avendo carattere di deliberazione, prescinde dai pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90 e non è soggetta a controllo preventivo di legittimità.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

ART. 25 DELLE MOZIONI E ORDINI DEL GIORNO

1. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione, oppure in una proposta di voto diretto a sollecitare o a impegnare, secondo un determinato orientamento, l'attività dell'amministrazione comunale.
Può anche consistere in un giudizio sull'azione dell'amministrazione.
2. Essa è presentata per iscritto, deve concludersi con una proposta concreta e deve essere congruamente motivata.
3. Le mozioni sono poste all'ordine del giorno della prima seduta utile consiliare successiva alla presentazione, fatto salvo quanto indicato all'art. 22 comma 2.
L'ammissibilità compete al sindaco, sentita la giunta comunale e la conferenza dei capigruppo.
4. Per la discussione delle mozioni si applicano le disposizioni contenute negli artt. 22, 23 e 24 del presente regolamento.
5. Le mozioni relative a fatti e argomenti identici o strettamente correlati, formano oggetto di una unica discussione.
6. Quando, su questioni o oggetti identici o strettamente connessi siano presentate mozioni, interpellanze ed interrogazioni, si svolge, egualmente, un'unica discussione.
7. Ai presentatori è concesso di illustrare la loro mozione.
8. Gli "ordini del giorno" aventi contenuto analogo a quello previsto al 1° comma, saranno considerati mozioni e come tali iscritti all'ordine del giorno del consiglio comunale.
9. La mozione consente la discussione in consiglio comunale e si conclude con una votazione.
10. Le mozioni e gli ordini del giorno, qualora abbiano contenuto deliberativo o comportino spese per il comune, devono essere accompagnate dai pareri di cui agli artt. 53 e 55 della legge n. 142/90 e sono soggette a controllo preventivo di legittimità.

ART. 26 AMMISSIBILITA' DELLE INTERROGAZIONI INTERPELLANZE E MOZIONI

1. Le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni sono respinte dal sindaco nei seguenti casi:
 - a) quando siano presentate in violazione dell'art. 22 del presente regolamento;
 - b) quando siano contrarie a norme di legge o di statuto o di regolamento;
 - c) quando sono presentate in modo insufficiente, scorretto o sconveniente.
2. Il rigetto viene effettuato dal sindaco, con atto motivato, dopo aver sentito il parere della giunta comunale e della conferenza dei capo gruppo.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

ART. 27

MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA

1. Il voto del consiglio comunale contrario ad una proposta della giunta, non ne implica le dimissioni.
2. Tuttavia, qualora il consiglio approvi la mozione di sfiducia costruttiva nei modi di legge e di statuto, il sindaco e gli assessori cessano dalla carica ai sensi e con le conseguenze di legge.

ART. 28

PRESENTAZIONE DOCUMENTO PROGRAMMATICO

1. Il Sindaco entro il termine di 90 giorni dal suo avvenuto insediamento presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo.
2. Il documento programmatico deve essere depositato a disposizione dei Consiglieri Comunali presso la segreteria del Comune, 8 giorni prima dell'avviso di convocazione del Consiglio Comunale in cui è prevista l'approvazione.
3. Ciascun Consigliere può concorrere ad integrare le linee programmatiche presentando alla segreteria del Comune proposte scritte o emendamenti entro le 48 ore precedenti al seduta.
4. Le proposte integrative presentate saranno a disposizione dei Consiglieri per la visione e saranno illustrate dopo la relazione del Sindaco, dai Consiglieri proponenti.
5. Al termine della discussione, il Sindaco propone al Consiglio Comunale l'approvazione delle linee programmatiche, eventualmente integrate.
6. La verifica da parte del Consiglio Comunale dell'attuazione del programma di governo avviene entro il 30 settembre di ogni anno, contestualmente all'accertamento degli equilibri generali di governo.

ART. 29

DELL'ASSESSORE NON FACENTE PARTE DEL CONSIGLIO

1. L'assessore scelto tra i cittadini esterni al consiglio non può presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.
2. Esso partecipa di diritto a tutte le sedute del consiglio, con facoltà di prendere la parola, anche come relatore, senza diritto di voto.
3. Non può presiedere le adunanze del consiglio.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

TITOLO QUINTO LA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

ART. 30 DEROGHE ALLA PUBBLICITA' DELLE SEDUTE

1. Le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, tranne le seguenti eccezioni:
 - a) seduta segreta di pieno diritto
Il pubblico è interdetto dalla sala consiliare allorché si tratti di deliberare su questioni riguardanti persone, che comportano l'espressione di giudizi, in ordine alla condotta morale e civile, alla situazione economica, alle punizioni, al licenziamento di una o più persone determinate.
 - b) seduta segreta per deliberazione del consiglio
Qualora, per ragioni di moralità, delicatezza, ordine pubblico, pubblico interesse, - pur non trattandosi di persone - il consiglio ritenga opportuno discutere e deliberare senza la presenza del pubblico, adotta una deliberazione motivata intesa a statuire che la seduta debba essere segreta;
 - c) seduta segreta per espressa prescrizione legislativa
Quando la segretezza della seduta sia espressamente stabilita dalla legge.
2. La circostanza della seduta segreta deve essere fatta constatare espressamente nel verbale.

ART. 31 PRESENZE NELLE SEDUTE SEGRETE

1. Alle sedute segrete possono assistere:
 - a) tutti i consiglieri comunali
 - b) l'assessore esterno non consigliere
 - c) il segretario comunale
 - d) i dipendenti comunali incaricati di mansioni inerenti alla seduta
2. Tutti i presenti - consiglieri e non - sono tenuti al segreto d'ufficio.

TITOLO SESTO OPERAZIONI DI VOTAZIONE

ART. 32 SISTEMI DI VOTAZIONE

1. La votazione non può aver luogo validamente se i consiglieri non si trovano in numero legale secondo quanto stabilito dall'art. 8 del presente regolamento.
2. Di regola, nelle votazioni si applicano le procedure palesi.
3. Le sole deliberazioni concernenti fatti personali o elezione di persone si prendono a scrutinio segreto, salvo che la legge e lo statuto stabiliscano diversamente.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

ART. 33 PRIORITA' NELLE VOTAZIONI

1. Su ogni argomento, la votazione avviene nell'ordine seguente:
 - a) questioni pregiudiziali;
 - b) emendamenti soppressivi;
 - c) emendamenti modificativi;
 - d) emendamenti aggiuntivi;
 - e) singole parti del provvedimento, quando questo si componga di varie parti od articoli e la votazione per parti separate venga richiesta da almeno tre consiglieri ed approvata dalla maggioranza;
 - f) provvedimento nel suo complesso, con le modifiche e le precisazioni risultanti dagli emendamenti eventualmente approvati in precedenza.
2. Gli emendamenti a proposte di deliberazioni che:
 - a) modifichino in modo sostanziale la proposta;
 - b) prevedano aumenti di spesa;
 - c) prevedano riduzioni di entrate;devono essere presentati alla segreteria del comune almeno due giorni lavorativi prima della seduta del consiglio, al fine di consentire l'apposizione dei pareri di cui agli artt. 53 e 55 della Legge 8 giugno 1990, n. 142.
3. Nella ipotesi di cui sopra, la votazione sul provvedimento deve venire rinviata ad altra seduta.

ART. 34 ORDINE DI TRATTAZIONE DEGLI ARGOMENTI

1. Gli argomenti posti all'ordine del giorno vengono trattati secondo l'ordine di iscrizione.
2. Tuttavia, su proposta motivata del presidente o di qualsiasi consigliere, il consiglio a maggioranza può invertire l'ordine di trattazione degli affari in discussione.
3. Quando un terzo dei consiglieri presenti lo richieda sono differite al giorno seguente o anche successivo, le deliberazioni sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno con la procedura d'urgenza.
Qualora la maggioranza dei consiglieri non riconosca validi i motivi della convocazione d'urgenza, gli argomenti sono rinviati a nuova seduta da convocare con l'osservanza dei termini formali previsti dal presente regolamento.

ART. 35 VOTAZIONE PALESE

1. I consiglieri votano:
 - a) per alzata di mano
 - b) per appello nominale.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se vi è chi lo chieda prima della proclamazione.
Se la votazione è ancora dubbia, si procede per appello nominale.
3. La votazione per appello nominale è obbligatoria quando prescritta dalla Legge o dallo statuto e tutte le volte che sia richiesto dalla maggioranza dei consiglieri presenti.
In tal caso, dopo che il presidente ha chiarito il significato della pronuncia favorevole o contraria, i consiglieri, chiamati nominativamente dal segretario, esprimono il loro voto che viene raccolto dagli scrutatori.

ART. 36 VOTAZIONE SEGRETA

1. Per la votazione segreta va seguito il sistema delle schede.
2. In ogni caso, il numero delle schede deposte nell'urna deve corrispondere al numero dei votanti.
3. In caso di contestazione, ovvero di annullamento delle schede, queste vanno vidimate dal presidente, da almeno un scrutatore e dal segretario.
4. La circostanza e le modalità della votazione segreta devono risultare espressamente dal verbale.
5. La votazione segreta non preclude ai consiglieri la possibilità di fare dichiarazioni di voto.

ART. 37 IL VOTO LIMITATO

1. Qualora il consiglio debba procedere alla nomina di componenti in commissioni varie, ovvero propri rappresentanti in seno ad aziende, istituti ed enti di cui il comune è parte, e la rappresentanza della minoranza sia obbligatoria, si segue il sistema del voto limitato.
2. A tal fine ciascun consigliere deve scrivere nella scheda un solo nome e, qualora nessun consigliere della minoranza raggiunga il quorum previsto, risulta eletto, in luogo dell'ultimo eletto della maggioranza, il consigliere di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti tra quelli proposti dalle minoranze.

TITOLO SETTIMO ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA VOTAZIONE

ART. 38 SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DELLA VOTAZIONE

1. terminate le operazioni di voto palese, il presidente, con l'assistenza di tre scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. terminate le operazioni di voto a scrutinio segreto, gli scrutatori, con l'assistenza del segretario, esaminano le schede, e si pronunciano sulla loro validità. Indi fanno il calcolo dei voti pro e contro la proposta. Delle operazioni di cui sopra viene redatto apposito verbale interno.
3. Immediatamente dopo, il presidente procede alla proclamazione dell'esito della votazione.

ART.39

CALCOLO DELLA MAGGIORANZA

1. Perché una deliberazione sia valida, occorre che ottenga, di regola, la maggioranza assoluta dei presenti, con la precisazione che fra essi vanno computati anche gli astenuti volontari.
2. Quando la legge o lo statuto lo richiedano, per la validità delle deliberazioni è necessaria una maggioranza qualificata.
3. Se il numero dei presenti è dispari, la maggioranza sarà costituita da quel numero che, raddoppiato, dia il numero pari superiore ad una unità dei presenti.
4. Le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
5. Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge o lo statuto lo prevedano espressamente.
6. Nessuna proposta che sia stata respinta potrà essere ripresentata nella stessa seduta. In tal caso, la proposta potrà essere scritta all'ordine del giorno di una successiva adunanza.
7. Qualora una proposta riporti, in esito alla votazione, una parità di voti ad un quorum insufficiente, la relativa deliberazione è considerata inefficace. E' facoltà del presidente di disporre, in base a valutazione discrezionale, la ripetizione per una sola volta della votazione anche nella medesima seduta.
8. Coloro che intendono non partecipare alla votazione, lo debbono dichiarare e debbono altresì uscire dall'aula.

TITOLO OTTAVO

VERBALI DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 40

I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI – CONTENUTO

1. I verbali delle deliberazioni delle sedute del consiglio sono redatti dal segretario.
2. Detti verbali devono contenere le seguenti indicazioni:
 - a) il tipo di seduta ordinaria, straordinaria o d'urgenza: nel caso di convocazione d'urgenza, l'autorità in base alla quale la riunione è stata convocata;



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

- b) la data, ora e luogo della riunione;
 - c) l'ordine del giorno sul quale il consiglio è stato chiamato a deliberare;
 - d) l'attestazione che la convocazione è stata fatta dal sindaco a norma dell'art. 1 del presente regolamento;
 - e) se la seduta è stata pubblica o segreta;
 - f) l'indicazione dei consiglieri presenti ed assenti;
 - g) l'eventuale constatazione della diserzione della seduta quando non sia stato raggiunto il numero legale;
 - h) la qualifica ed il nome dei chi ha assunto la presidenza, indicando, se del caso, il motivo per cui la presidenza non è stata assunta dal sindaco;
 - i) l'indicazione di chi ha svolto le funzioni di segretario. I nominativi del personale comunale addetto al servizio del consiglio;
 - l) i punti principali della discussione;
 - m) il sistema di votazione utilizzato;
 - n) il numero dei votanti, il numero dei voti resi pro e contro la proposta, il numero delle schede bianche, nulle, contestate e non leggibili;
 - o) i nominativi dei consiglieri astenuti e i contrari;
 - p) se la votazione è stata eseguita a scrutinio segreto o in seduta segreta;
 - q) i nominativi degli scrutatori;
 - r) il riconoscimento dell'esito delle votazioni e la proclamazione dei risultati da parte del presidente;
 - s) ogni altro eventuale e rilevante fatto occorso durante lo svolgimento della seduta.
3. Se un consigliere chiede la trascrizione a verbale di una sua dichiarazione, il segretario provvede su dettatura o consegna di documento scritto da parte del consigliere.

ART. 41

APPROVAZIONE DEI VERBALI DELLE DELIBERAZIONI

- 1. Il presidente fa dar lettura dal segretario dei processi verbali della o delle sedute precedenti ed invita i consiglieri a comunicare eventuali osservazioni.
- 2. Il consiglio comunale può dare per letto il processo verbale quando lo stesso:
 - a) sia stato depositato in segreteria a disposizione dei consiglieri;
 - b) sia stato trasmesso in copia ai capigruppo.
- 3. Quando non vengono fatte osservazioni, il processo verbale viene posto immediatamente ai voti.
- 4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporre una rettifica o chi intenda chiarire o correggere la formulazione del proprio pensiero espresso nella seduta precedente.
Ogni eventuale richiesta di rettifica deve essere sottoposta a votazione.
Le verbalizzazioni aggiuntive sono registrate dal segretario senza onere di votazione.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

ART. 42

FIRMA DEI VERBALI E LORO VALORE PROBATORIO

1. Gli originali dei verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.
2. I verbali delle deliberazioni sono atti pubblici.
3. Essi fanno piena prova delle dichiarazioni in essi contenute sino a quando non ne sia provata e dichiarata la falsità.
4. Le deliberazioni devono essere accompagnate dai pareri di cui agli artt.53 e 55 della L. 142/90

ART. 43

LE FUNZIONI DEL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO

1. Le funzioni di segretario del consiglio spettano al segretario comunale. In caso di sua assenza o impedimento, spettano al vice segretario del comune.
2. Quando ricorrano i casi di incompatibilità previsti delle legge o dallo statuto, il segretario comunale deve obbligatoriamente lasciare l'aula.
Il consiglio provvederà a sostituirlo con il consigliere più giovane di età.
3. Il segretario provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, tanto pubbliche che segrete, ne dà lettura - se richiesto - all'assemblea, fa l'appello nominale, concorre al regolare andamento dei lavori, secondo le disposizioni del presidente.
4. Svolge funzioni di consulenza giuridica per l'intero consiglio comunale.

ART. 44

VERBALE DELLA SEDUTA SEGRETA

1. I verbali delle sedute segrete devono essere redatti in modo che sia fatta menzione di quanto discusso e deliberato. E' vietato però indicare particolari relativi alle persone.
2. Non possono essere indicati i nominativi dei consiglieri intervenuti nella discussione. A tale scopo gli interventi sono numerati progressivamente.

TITOLO NONO

ATTIVITA' DI CONTROLLO TECNICO – POLITICO DEL CONSIGLIO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA – MODALITA' ATTUATIVE

ART. 45

IL CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA DA PARTE DEL CONSIGLIO



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

1. Le deliberazioni di competenza della giunta nelle materie sottoelencate sono sottoposte al controllo regionale nei limiti delle illegittimità denunciate, quando 4 dei consiglieri ne facciano richiesta scritta e motivata, con l'indicazione delle norme violate:
 - a) acquisti, alienazioni, appalti ed in genere tutti i contratti;
 - b) contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, dipendenti o a terzi;
 - c) assunzioni, stato giuridico e trattamento economico del personale.
2. La richiesta dei consiglieri va presentata, entro 10 giorni dalla affissione delle deliberazioni all'albo pretorio, al segretario comunale. Tale richiesta deve contenere espressa menzione delle illegittimità.
3. Il segretario provvede all'invio degli atti al competente organo di controllo entro il primo giorno lavorativo seguente al ricevimento della richiesta.
Nelle more delle determinazioni dell'organo di controllo, sospende l'esecuzione dell'atto.
Dà altresì notizia al sindaco, con comunicazione scritta.
4. Entro i termini di cui al comma 1, 2 e 3 e con le stesse modalità possono altresì essere sottoposte al controllo le deliberazioni della giunta quando 4 dei consiglieri, con richiesta scritta e motivata, le ritengano viziate di incompetenza o assunte in contrasto con lo statuto o gli atti fondamentali del consiglio.

ART. 46

TRASMISSIONE AI CAPI GRUPPO DELL'ELENCO DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE DALLA GIUNTA

1. Il segretario comunale è tenuto all'invio ai capigruppo di copia delle deliberazioni adottate dalla Giunta Comunale nelle materie di cui all'art. 45.
2. L'invio deve essere effettuato contestualmente alla pubblicazione all'albo pretorio delle deliberazioni medesime.
3. Tutti i consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici, copia in carta semplice delle deliberazioni.

TITOLO DECIMO COMMISSIONI CONSILIARI

ART. 47

COSTITUZIONE DI COMMISSIONI CONSILIARI

1. Ai sensi degli artt. 19 e 20 dello statuto, il consiglio comunale può provvedere alla costituzione delle seguenti commissioni consiliari consultive:
 - a) COMMISSIONI PERMANENTI: competenti, su convocazione del presidente, ad esprimere pareri sugli affari concernenti i settori dell'amministrazione comunale;
 - b) COMMISSIONI TEMPORANEE: competenti limitatamente ad un problema specifico;
 - c) COMMISSIONI SPECIALI: costituite su proposta di almeno 4 dei consiglieri assegnati per svolgere indagini sull'attività dell'amministrazione comunale.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. Le commissioni di cui sopra non hanno poteri deliberativi. I loro pareri non sono vincolanti.

ART. 48

NOMINA DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Il consiglio comunale, entro sei mesi dalla elezione della giunta, provvede alla costituzione delle commissioni permanenti.
2. Le suddette commissioni sono composte dal presidente, che la presiede, e da altri quattro membri.
3. Il Presidente viene eletto dalla singola commissione a maggioranza assoluta dei membri assegnati.
4. I cinque componenti sono scelti con voto limitato ad un nominativo al fine di rispettare il criterio di proporzionalità previsto dall'art. 31 della legge 142.
5. Le funzioni di segretario sono svolte dal responsabile dell'unità operativa cui la commissione fa riferimento.
6. Per rendere valide le riunioni delle commissioni permanenti è necessaria la presenza di almeno tre componenti.
7. I gruppi consiliari eventualmente non rappresentati in commissioni hanno diritto di presentare alla commissione stessa istanze, documenti, pareri, valutazioni, comunicazioni.

ART. 49

INDIVIDUAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. Le commissioni permanenti sono due ed hanno le attribuzioni e competenze sottospecificate:
 - a) COMMISSIONE AFFARI GENERALI – BILANCIO E FINANZE E AFFARI SOCIALI
competenze attribuite all'unità affari generali e unità economico – finanziaria.
 - b) COMMISSIONE ASSETTO ED UTILIZZAZIONE DEL TERRITORIO
competenze attribuite all'unità tecnica.
2. La commissione affari generali ha, tra gli altri, il compito di vigilare sul funzionamento dei pubblici servizi, riferendo periodicamente al consiglio, con una documentata relazione, sulla efficienza ed efficacia delle prestazioni e sulla economicità dei servizi resi alla popolazione.

ART. 50

CONVOCAZIONE – PRESIDENZA – FUNZIONALITA'

1. Le commissioni consiliari permanenti si riuniscono su iniziativa del proprio presidente.
2. L'avviso di convocazione deve pervenire almeno 5 giorni prima della riunione, salvo il caso di urgenza, nel quale è sufficiente la convocazione telefonica.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

Nell'invito è indicato se la riunione è estesa a soggetti diversi per l'audizione.

3. L'audizione è convocata dal presidente di propria iniziativa o su richiesta della maggioranza dei membri della commissione.
4. Il sindaco e gli assessori possono intervenire alle riunioni di tutte le commissioni con diritto di parola, ma senza diritto di voto, a meno che essi non siano membri della commissione stessa o la presiedano.
5. La commissione rimetterà al consiglio comunale apposite relazioni sul proprio operato.
6. Le commissioni possono, ai fini del lavoro:
 - a) consultare atti e documenti dell'archivio comunale;
 - b) richiedere l'audizione dei dipendenti comunali o di terzi;
 - c) avere rapporti esterni all'organizzazione comunale, nel rispetto della vigente normativa.

ART. 51

PUBBLICITA' DELLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle commissioni consiliari permanenti e temporanee sono pubbliche, salvo i casi stabiliti da apposito regolamento.
2. L'avviso di convocazione contiene l'indicazione della pubblicità o meno della seduta sulla base delle norme regolamentari di cui al primo comma.
3. Le sedute delle commissioni speciali sono sempre segrete.

ART. 52

AUDIZIONI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Alle commissioni permanenti possono essere invitati in audizione enti, associazioni, categorie, forze politiche, sociali ed economiche, rappresentanti di quartieri o borgate che sono interessati all'argomento.
2. Possono altresì essere chiamati in audizione singoli cittadini di cui la commissione decide di acquisire un preventivo parere sull'argomento oggetto di esame.

ART. 53

VERBALI DELLE COMMISSIONI CONSILIARI

1. Alle commissioni permanenti assiste, con funzioni di segretario, il responsabile dell'unità di competenza con il compito di consulenza tecnica e redazione del sommario processo verbale.
2. Il verbale delle riunioni è sottoscritto dal presidente e dal segretario.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

ART. 54 COMMISSIONI TEMPORANEE

1. Le commissioni temporanee sono composte da sette membri, compreso il presidente.
2. Possono fare parte di tali commissioni consiglieri comunali e cittadini elettori.
3. Nella deliberazione consiliare di costituzione, devono essere previsti:
 - a) lo specifico problema il cui esame è demandato alla commissione;
 - b) il tempo a disposizione della commissione per la trattazione;
 - c) la previsione di partecipazione ai lavori della commissione di persone esterne, purché dotate di specifica competenza nella materia da esaminare. Tale partecipazione esterna equivale ad audizione e non dà diritto di voto.
 - d) lo scioglimento automatico della commissione dopo la avvenuta presentazione al sindaco della relazione conclusiva.
4. Funge da segretario il Segretario comunale purché non incompatibile.

ART. 55 LE COMMISSIONI SPECIALI

1. Le commissioni speciali sono costituite, su proposta della giunta o di almeno 4 dei consiglieri assegnati, dal consiglio comunale, con voto limitato in modo da assicurare la rappresentanza delle minoranze.
2. Tali commissioni svolgono indagini sulla attività amministrativa e gestionale del comune.
3. Per le commissioni speciali valgono tutte le norme stabilite per le commissioni permanenti.
4. Funge da segretario il segretario comunale, purché non incompatibile.

TITOLO UNDICESIMO I GRUPPI CONSILIARI

ART.56 COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Tutti i consiglieri comunali devono, di norma, appartenere ad un gruppo consiliare.
2. Il giorno antecedente la prima seduta del consiglio, ogni consigliere, direttamente o tramite il gruppo di appartenenza, è tenuto ad indicare al segretario comunale a quale gruppo intende appartenere.
3. I consiglieri che non abbiano fatto la dichiarazione prevista al 2° comma, costituiscono un unico gruppo misto.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

4. La costituzione dei gruppi consiliari avviene di regola in relazione alle liste dei candidati alle quali appartengono i consiglieri eletti.
5. Il consigliere che intenda appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto, deve darne comunicazione scritta al segretario comunale.
6. Per la costituzione di un gruppo consiliare occorre un numero minimo di 2 consiglieri.
7. Il gruppo consiliare può essere formato anche da un solo consigliere, qualora sia l'unico rappresentante eletto di una determinata lista oppure, successivamente alle elezioni, abbia pubblicamente dichiarato di non riconoscersi nel gruppo consiliare originario.
Durante il mandato del consiglio comunale possono costituirsi o scindersi i gruppi consiliari secondo le modalità di cui ai punti precedenti.

ART. 57

ORGANIZZAZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. Ciascun gruppo, prima dell'inizio della prima seduta del consiglio comunale, comunica al segretario il nominativo del capogruppo.
2. In caso di mancata designazione, il capogruppo viene identificato nel consigliere che per ogni lista ha ottenuto la maggiore cifra elettorale.
3. Di tali nomine, di ogni mutamento relativo, di ogni variazione nella composizione dei gruppi viene data comunicazione al segretario comunale.

ART. 58

LOCALI – ATTREZZATURE PER I GRUPPI CONSILIARI

1. Ai gruppi consiliari, per l'espletamento delle funzioni connesse al loro mandato, è assicurata la disponibilità di locali ed attrezzature presso la sede comunale.
2. I consiglieri comunali, per l'espletamento del loro mandato, possono avvalersi direttamente delle strutture e degli uffici dell'ente ed in particolare:
 - a) richiedere l'uso di una sala per incontri di gruppo consiliare, compatibile con le disponibilità;
 - b) avvalersi, con le modalità stabilite dal sindaco, di un ufficio comunale per la predisposizione di inviti, relazioni, copie, interrogazioni, interpellanze, mozioni ed altri atti da presentare agli organi comunali;
 - c) espletare i diritti di accesso agli atti ed alle informazioni di competenza dell'amministrazione comunale.
3. Il sindaco, previa richiesta, può autorizzare altre forme di collaborazione di funzionari del comune alla attività amministrativa dei gruppi consiliari.
4. Le prestazioni e le collaborazioni di cui ai punti precedenti non devono creare intralcio alla normale attività istituzionale degli uffici e dei servizi.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

ART. 59

LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO

1. La conferenza è costituita dal sindaco che la presiede e dai capigruppo o, in caso di assenza o impedimento, dai loro delegati.
2. E' convocata dal sindaco oppure su richiesta di 1/3 dei componenti la conferenza.
3. Alla conferenza possono partecipare con diritto di parola gli assessori comunali.
4. La conferenza dei capigruppo non ha poteri deliberativi: i pareri espressi non sono vincolanti.
5. Le competenze della conferenza sono:
 - a) quelle stabilite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - b) quelle stabilite dallo statuto comunale;
 - c) l'esame di modifiche ed integrazioni allo statuto ed ai regolamenti comunali;
 - d) l'esame delle soluzioni ai quesiti che dovessero presentarsi relativamente all'applicazione o interpretazione del presente regolamento;
 - e) valutazione della possibilità, prima dell'esame in aula, di fornire risposta orale o scritta – in forma diretta – ad interrogazioni, interpellanze e mozioni;
 - f) esame di ogni altro affare proposto dal sindaco o da almeno 1 dei componenti;
 - g) esame delle pratiche di competenza del consiglio comunale, su richiesta della giunta comunale.
6. Per rendere valide le riunioni della conferenza, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
7. I pareri sono espressi a maggioranza assoluta, **ADOTTANDO IL CRITERIO DELLA RAPPRESENTATIVITA'**.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

PARTE SECONDA FUNZIONAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

TITOLO PRIMO PRESIDENZA E CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA

ART. 60

GIUNTA COMUNALE: ELEZIONE – COMPOSIZIONE – ELEGGIBILITA' – INCOMPATIBILITA' – DURATA IN CARICA – CESSAZIONE – SURROGAZIONE

1. Per quanto riguarda:
 - l'elezione
 - la composizione
 - la eleggibilità
 - la compatibilità
 - la durata in carica
 - la cessazione
 - la surrogazionedella giunta comunale, si fa espresso rinvio alle disposizioni di legge e dello statuto comunale.

ART. 61

CONVOCAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. La giunta comunale è convocata e presieduta dal sindaco, cui spetta anche la determinazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno nonché la determinazione della data ora e luogo della riunione.
2. L'ordine del giorno può essere integrato con argomenti proposti dagli assessori.
3. In caso di assenza o impedimento del sindaco, alla convocazione e presidenza provvede il vice sindaco; in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, provvede l'assessore anziano per età.
4. Alle sedute della giunta possono partecipare, senza diritto di voto, esperti e funzionari comunali, su invito del sindaco.

ART. 62

ORDINE DEL GIORNO

1. L'elenco degli argomenti da trattare nel corso della seduta, è stabilito dal sindaco, anche su proposta degli assessori e dei funzionari del comune.
2. Il sindaco determina l'ordine di precedenza nella discussione.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

3. La formulazione degli oggetti deve essere chiara e concisa e tale, in ogni caso, da consentire l'esatta comprensione.
4. Ciascun assessore può relazionare la giunta sulle proposte iscritte all'ordine del giorno di propria competenza.
5. E' ammessa, nel corso della seduta, la discussione su argomenti anche non posti all'ordine del giorno.

ART. 63 LUOGO DELLA RIUNIONE

1. Di regola, la giunta comunale si riunisce nella casa comunale.
2. Tuttavia, in caso di indisponibilità del locale idoneo ovvero per altri fondati motivi, il sindaco, previo assenso dei componenti della giunta, può disporre l'effettuazione della seduta in altra sede idonea e riservata.

ART. 64 PRESIDENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Il sindaco o chi lo sostituisce legalmente, presiede la giunta comunale.
2. Nel caso di dimissioni volontarie o provocate del sindaco e dell'intera giunta, spetta al sindaco dimissionario presiedere e convocare la giunta, fino alla elezione del nuovo organo esecutivo.

ART. 65 NUMERO LEGALE PER LA VALIDITA' DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI

1. Per la validità delle sedute della giunta comunale, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti assegnati.
2. Quando all'ora e giorno stabiliti manca il numero legale, il segretario comunale redige il verbale di diserzione della seduta.
3. Perché una deliberazione possa essere validamente adottata, è necessario il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO SECONDO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

ART. 66 CARATTERE NON PUBBLICO DELLE SEDUTE DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Le sedute della giunta comunale non sono pubbliche ed hanno il carattere della riservatezza.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. Alle stesse possono essere invitati dal presidente, senza diritto di voto, responsabili di unità operative a riferire su particolari problemi.
3. Inoltre, la giunta può, su proposta del sindaco, stabilire di avvalersi, per l'esame di determinati affari, della consulenza di professionisti o esperti.
4. Alla giunta partecipa, su invito del presidente, il revisore dei conti.
5. La giunta può consentire, su proposta del sindaco, l'audizione di cittadini singoli o associati, ai fini dell'esercizio degli istituti di partecipazione popolare.

ART. 67

ORDINE DELLE DISCUSSIONI E VOTAZIONI

1. Il presidente, dopo aver accettato e fatto constatare la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta ed inizia la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.
2. A tal fine, invita gli assessori a riferire sulle proposte di propria competenza, dirige e modera la discussione, quindi mette in votazione le proposte.

ART. 68

MODALITA' DELLE VOTAZIONI – IL VOTO PALESE

1. Di regola la giunta comunale adotta il sistema della votazione palese.
2. In particolare viene applicata la forma tacita, per cui alla domanda del presidente se tutti sono d'accordo su una data proposta e nessuno fa obiezioni, la proposta si intende approvata.
3. Nel caso in cui vi siano obiezioni, il presidente pone in votazione la proposta per alzata di mano.

ART. 69

MODALITA' DELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO

1. Le proposte di deliberazione e gli affari che concernono persone e implicano valutazioni sulle medesime, sono adottate a scrutinio segreto.
2. Le votazioni a scrutinio segreto devono risultare dal verbale redatto dal segretario.

Si applicano per la giunta comunale, le disposizioni di legge e statutarie in materia di astensione volontaria oppure obbligatoria dalle deliberazioni.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

ART.70

PARITA' DI VOTI E VOTAZIONI INEFFICACI

1. Qualora una proposta messa in votazione consegua una parità di voti, ovvero qualora la votazione non raggiunga il quorum richiesto, la relativa votazione è considerata inefficace.
2. E' facoltà del presidente, in questi casi, disporre, in base a valutazione discrezionale, e per una sola volta, la ripetizione della votazione.
3. In difetto, l'argomento viene archiviato.

TITOLO TERZO

VERBALI DELLE DELIBERAZIONI – FUNZIONI DEL SEGRTARIO

ART.71

ASSISTENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute della giunta comunale, fornendo una assistenza giuridica generata sulle proposte di deliberazione.
2. Ha titolo di illustrare ulteriormente il proprio eventuale parere contrario in ordine alla legittimità del provvedimento.
3. La giunta può adottare la deliberazione in ogni caso, anche con il parere contrario del segretario, previa idonea motivazione.
4. E' fatto obbligo al segretario comunale di lasciare l'aula nel corso delle sedute di giunta, quando venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dalla legge.
5. In questa ipotesi le funzioni di segretario sono affidate dal presidente al vice segretario, ad un responsabile dell'unità operativa o all'assessore più giovane di età.
6. La giunta può avvalersi, per la verbalizzazione, di un assessore comunale escludendo il segretario.
Della decisione va fatta menzione nel verbale con la specificazione dei motivi.
7. Il segretario provvede alla stesura dei verbali delle sedute di giunta. Può farsi coadiuvare da un funzionario verbalizzante.
8. I verbali delle sedute di giunta sono sottoscritti dal sindaco e dal segretario.

ART. 72

I VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA

1. Il segretario comunale è tenuto alla stesura dei verbali delle deliberazioni adottate nel corso della seduta, secondo quanto previsto per i verbali delle sedute del consiglio comunale.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

2. Sono da omettere però, le indicazioni non indispensabili, secondo il principio della concisione e della semplicità.
3. Il verbale deve contenere in ogni caso l'indicazione dei nomi degli assessori presenti alla votazione sui singoli oggetti, nonché le formalità seguite nel caso occorra la votazione segreta.
4. Le decisioni assunte dalla Giunta Comunale non aventi carattere deliberativo saranno desunte dal registro delle sedute di Giunta Comunale tenuto dal Segretario comunale.

ART. 73

NATURA DEI VERBALI DELLE SEDUTE DI GIUNTA

1. Le deliberazioni assunte dalla giunta vanno pubblicate all'albo pretorio ed hanno il carattere della pubblicità.
2. Le decisioni assunte dalla giunta invece sono atti interni di carattere riservato.
3. Per l'attività di verbalizzazione valgono in ogni caso le altre disposizioni di legge e di statuto qui non indicate.

ART.74

CONTROLLO SUGLI ATTI DELLA GIUNTA COMUNALE

1. Gli atti deliberativi della giunta sono sottoposti al controllo preventivo di legittimità nelle sole ipotesi previste dalla legge.
2. La giunta può altresì stabilire la sottoposizione al controllo di qualunque atto deliberativo rientrante nella sua competenza.
A tale incombenza provvede il segretario comunale. Fanno eccezione i provvedimenti meramente esecutivi di altre deliberazioni.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

PARTE TERZA IL SINDACO

TITOLO PRIMO IL SINDACO

ART.75 DEI PROVVEDIMENTI DEL SINDACO

1. Il sindaco provvede alle proprie competenze stabilite dalla legge e dallo statuto mediante ordinanze, decreti, ed altri atti tipici a lui demandati dalla legge.
2. Per le ordinanze si applicano le disposizioni della legge e dello statuto.
3. Al sindaco compete di promuovere il coordinamento dell'azione dei vari soggetti pubblici operanti sul territorio comunale.
4. Il sindaco presiede inoltre la commissione di disciplina dei dipendenti.

ART.76 CONFERIMENTO DI DELEGHE ALLA FIRMA

1. Il sindaco, in applicazione dello statuto, può fornire delega agli assessori per la trattazione generale ed estesa di determinate attribuzioni.

ART. 77 CESSAZIONE ANTICIPATA DALLA CARICA

1. La cessazione dalla carica di sindaco avviene per dimissioni, decadenza, rimozione, mozione di sfiducia costruttiva.
2. La cessazione dalla carica ha effetto con l'assunzione delle funzioni da parte del nuovo sindaco.

ART. 78 DIMISSIONI DEL SINDACO

1. Le dimissioni del sindaco consistono in una dichiarazione scritta ed espressa di rinuncia alla carica. Esse sono irrevocabili e comportano la decadenza dell'intera giunta.
2. Le dimissioni devono venir presentate al segretario comunale.
3. Dalla data di presentazione delle dimissioni, decorrono 60 giorni per l'elezione del nuovo sindaco e della nuova giunta.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599

Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

4. Trascorso detto termine senza che sia intervenuta l'elezione del nuovo esecutivo, ha inizio la procedura di scioglimento del consiglio comunale.
5. Le dimissioni del sindaco conseguono effetti dal momento dell'assunzione delle funzioni da parte della nuova giunta.



Comune di Villaverla

Provincia di Vicenza

Gemellato con il Comune di Tuglie (Le)



Piazza delle Fornaci, 1 - 36030 Villaverla C.F. e P.IVA 00241700244 Tel. 0445/355511 Fax.0445/355599
Indirizzo Internet: www.comune.villaverla.vi.it e-mail: info@comune.villaverla.vi.it

Ufficio Segreteria

PARTE QUARTA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART.79 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. L'entrata in vigore di nuove leggi statali e regionali modificatrici di norme regolanti questa materia, comportano l'adeguamento automatico delle disposizioni del presente regolamento, da recepirsi con apposita deliberazione del consiglio comunale.

Il presente regolamento entra in vigore il 1° giorno successivo al termine della seconda pubblicazione prevista dal comma 4° dell'art. 53 dello Statuto comunale.